# REGOLAMENTO (CE) N. 1503/97 DELLA COMMISSIONE

**del 29 luglio 1997**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2836/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, riguardo alla gestione delle superfici di base regionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/97 [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che taluni regolamenti nel settore dei seminativi cui fa riferimento il regolamento (CEE) n. 2836/93 della Commissione, del 18 ottobre 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, riguardo alla gestione delle superfici di base regionali [3], modificato dal regolamento (CE) n. 904/94 [4], sono stati abrogati o modificati in diverse occasioni; che è opportuno, ai fini della chiarezza e della razionalità, apportare talune modifiche;

considerando che per la campagna di commercializzazione 1997/1998 la data alla quale gli Stati membri devono comunicare alla Commissione la loro scelta in relazione alle possibilità offerte dall'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 è rinviata al 15 settembre 1997; che è pertanto d'uopo rinviare provvisoriamente i termini per la constatazione e la comunicazione alla Commissione della percentuale di superamento delle superfici di base, fissati di norma rispettivamente al 15 e al 30 settembre;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 consente agli Stati membri che hanno scelto di stabilire una o più superfici di base nazionali di suddividere ciascuna di esse in sotto-superfici di base; che, a tal fine, occorre definire le dimensioni minime di dette sotto-superfici di base garantendo, da un lato, l'effettiva applicazione del regime delle sanzioni e, dall'altro, tenendo conto della situazione particolare della Scozia;

considerando che i nuovi Länder tedeschi beneficiano, a motivo del passaggio dall'economia pianificata ad un'economia di mercato, di una misura transitoria sotto forma di aumento provvisorio e decrescente delle rispettive superfici di base; che tale misura transitoria è stata prevista dal regolamento (CE) n. 1763/96 della Commissione [5]; che è opportuno non tener conto di tale aumento provvisorio nella definizione di una superficie di base nazionale per tutta la Germania; che è quindi necessario procedere a taluni adattamenti al momento del calcolo di un eventuale superamento di detta superficie di base;

considerando che al fine di garantire, da un lato, la necessaria trasparenza e, dall'altro, la gestione efficace del regime delle sanzioni, è d'uopo precisare gli elementi che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2836/93 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, il riferimento al regolamento (CEE) n. 845/93 è sostituito dal riferimento al regolamento (CEE) n. 1098/94 (*).

(*) GU n. L 121 del 12. 5. 1994, p. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/97 (GU n. L 114 dell'1. 5. 1997, pag. 31).

2) All'articolo 1, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3. Alla somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande, adattata conformemente al paragrafo 2, sono aggiunte le superfici coltivate a seminativi ai sensi del regolamento (CEE) n. 1765/92 utilizzate per giustificare una domanda di aiuto a titolo del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (*).

4. Qualora si constati un superamento, lo Stato membro determina entro il 15 settembre la percentuale di superamento calcolata con due decimali.

La suddetta percentuale è utilizzata per il calcolo della riduzione proporzionale della superficie ammissibile al pagamento compensativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92.

Nel caso dell'articolo 2, paragrafo 6, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1765/92, la percentuale di superamento è calcolato, con un decimale detraendo l'85 % delle superfici ritirate dalla produzione a titolo di ritiro volontario effettuato conformemente all'articolo 7, paragrafo 6. Tale percentuale è aggiunta alla percentuale di ritiro obbligatorio dalla produzione applicabile nell'azienda interessata.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
(2) GU n. L 196 del 24. 7. 1997, pag. 18.
(3) GU n. L 260 del 19. 10. 1993, pag. 3.
(4) GU n. L 105 del 26. 4. 1994, pag. 3.
(5) GU n. L 231 del 12. 9. 1996, pag. 8.

Lo Stato membro ne informa la Commissione immediatamente e comunque entro il 30 settembre. Inoltre, lo Stato membro avverte i produttori non appena si delinei la possibilità di un superamento.

Per la campagna di commercializzazione 1997/1998 e in deroga alle disposizioni del primo e del quarto comma, i termini del 15 e del 30 settembre sono rinviati, rispettivamente, al 10 e al 15 ottobre 1997.

(*) GU n. L 148 du 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50).»

3) All'articolo 3, i riferimenti al «regolamento (CEE) n. 2293/92» e al «regolamento (CEE) n. 2595/93» sono sostituiti rispettivamente, dai riferimenti al «regolamento (CE) n. 762/94 della Commissione (*) e al regolamento (CE) n. 1870/95 della Commissione (**).

(*) GU n. L 90 del 7. 4. 1994, pag. 8.
(**) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 40.»

4) Sono aggiunti i seguenti articoli:

«*Articolo 3* bis

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragragfo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, si intende per:

a) "superficie di base nazionale": una superficie di base regionale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 che copre uno Stato membro;

b) "sotto-superficie di base", una suddivisione della summenzionata superficie di base nazionale che non può essere inferiore al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le zone svantaggiate e non svantaggiate della Scozia, definite secondo la procedura del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio (*), possono essere considerate sotto-superfici di base.

*Articolo 3* ter

Qualora la Germania decida di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, la superficie di base nazionale sarà calcolata senza tener conto delle superfici provvisoriamente assegnate ai nuovi Länder tedeschi secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1763/96 della Commissione (**).

Al momento della constatazione di un eventuale superamento della superficie di base nazionale, la somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande nei nuovi Länder è diminuita di una superficie pari alle superfici provvisoriamente assegnate qualora tale somma superi i 3 740 100 ha, ossia la superficie inizialmente assegnata ai nuovi Länder. Tuttavia, tale riduzione non può portare a considerare una superficie inferiore a 3 740 100 ha.

L'eventuale rimanenza della superficie di base nazionale è ridistribuita ai nuovi Länder al fine di ridurre la sanzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1763/96.

*Articolo 3* quater

Entro il 15 maggio della campagna di commercializzazione precedente quella per la quale viene richiesto il pagamento compensativo, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti elementi:

a) superficie di base nazionale da suddividere,

b) sotto-superfici di base (numero, denominazione e superficie),

c) modalità di concentrazione delle sanzioni,

d) prova della comunicazione ai produttori.

Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, il termine è rinviato al 15 settembre 1997.

(*) GU n. L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1.
(**) GU n. L 231 del 12. 9. 1996, pag. 8.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*